

Quarto Rapporto

CRIMINALITÀ E SICUREZZA A NAPOLI

Vite insicure: forme di violenza sulle donne

a cura di
Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli



Federico II University Press



fedOA Press



Università degli studi di Napoli Federico II
Studi e ricerche Criminologiche, Giuridiche e Sociali

4

Comitato Scientifico

Giuseppe Acocella, Università degli Studi Giustino Fortunato; Maria Carmela Agodi, Università degli Studi di Napoli Federico II; Giuseppe Amarelli, Università degli Studi di Napoli Federico II; Alessandra De Rose, Università degli Studi di Roma La Sapienza; Paola De Vivo, Università degli Studi di Napoli Federico II; Francesca Di Iorio, Università degli Studi di Napoli Federico II; Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli Federico II; Pierre Esseiva, Université de Lausanne; Arthur Hartmann, Institute of Police and Security Research-IPoS, Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen; Vincenzo Maiello, Università degli Studi di Napoli Federico II; Riccardo Marselli, Università degli Studi di Napoli Parthenope; Ernesto Ugo Savona, Università degli Studi di Milano Cattolica; Salvatore Strozza, Università degli Studi di Napoli Federico II; Tracy L. Tamborra, University of New Haven Connecticut, USA; Pasquale Troncone, Università degli Studi di Napoli Federico II

Comitato editoriale

Giacomo Di Gennaro, Roberta Aurilia, Maria Dalila Di Bartolomeo, Debora Amelia Elce, Andrea Procaccini

Criminalità e sicurezza a Napoli

Vite insicure: forme di violenza sulle donne

Quarto rapporto

a cura di Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli

Federico II University Press



fedOA Press

Criminalità e sicurezza a Napoli : vite insicure: forme di violenza sulle donne : quarto rapporto / a cura di Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli. – Napoli : FedOAPress, 2024. – 415 p. : ill. ; 24 cm. – (Studi e ricerche Criminologiche, Giuridiche e Sociali ; 4)

Accesso alla versione elettronica:
<http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-345-5

DOI: 10.6093/ 978-88-6887-345-5

In copertina: *Le lacrime di Freyja* di Anne Marie Zilberman.

Volume pubblicato nell'ambito delle attività didattiche del Master di II livello in *Criminologia e Diritto Penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana*, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli, Federico II e con il contributo dell'Istituto di Studi Politici di Roma "S. Pio V".

© 2024 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche "Roberto Pettorino"
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: dicembre 2024
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

Andrea Procaccini

Premessa

I temi della pena, delle modalità di esecuzione penale, delle condizioni carcerarie sono oramai una costante del dibattito politico e accademico italiano. Infatti, è dalla fine degli anni Novanta che, ciclicamente, si riapre la discussione sui provvedimenti da adottare per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario. Fino a pochi anni fa, l'ambito minorile era escluso da tali ragionamenti, anzi il modello italiano della giustizia minorile era raffigurato come un esempio di buone pratiche ed un punto di riferimento a livello europeo in chiave comparativa. Ciò non vuol dire che siano mancati i momenti in cui, in concomitanza con episodi efferati di cronaca, alcune forze politiche abbiano reclamato la necessità di diminuire l'età dell'imputabilità penale o, addirittura, di abolire il Tribunale per i minori, ma tali propositi raramente si sono tradotti in campagne di lunga durata¹.

La situazione è radicalmente mutata nell'ultimo anno, in seguito alla promulgazione del c.d. Decreto Caivano che, sulla scia di gravi eventi di criminalità minorile, ha, tra le altre cose, implementato una nuova categoria di reati 'ostativi' alla concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati minorenni. Le cronache degli ultimi mesi sono state contraddistinte dall'incremento del numero dei ristretti negli Istituti penali per i Minorenni (Ipm) e da numerosi episodi di ribellione ed evasioni dalle strutture. A tal riguardo, si può legittimamente sostenere che per la prima volta, nella recente storia italiana, la questione minorile è entrata a pieno titolo nel dibattito sulle condizioni della detenzione (Antigone, 2024). Come si vedrà nei prossimi paragrafi, pur essendo oggettivo l'incremento dei presenti negli Ipm, un solo anno

¹ A tal riguardo, un'eccezione è rappresentata dalla proposta promossa dal Ministro Castelli nel 2002, poi bocciata dalla Camera nel 2003 con un voto che accoglieva una pregiudiziale di costituzionalità (Fanlo Cortes, 2023).

di applicazione non è sufficiente per poter valutare approfonditamente gli effetti del decreto Caivano. L'eco di questo decreto, però, ha acceso i riflettori sull'esecuzione penale minorile, un mondo che da oltre un decennio è andato incontro a trasformazioni profonde che delineano un quadro differente da quello immaginato dal legislatore oltre un trentennio fa. Innanzitutto, nella realtà italiana le campagne securitarie, in principio, non avevano eletto il tema della delinquenza giovanile come un proprio asse portante, così come avvenuto nei paesi anglosassoni. Nell'ultimo quindicennio, in concomitanza con la comparsa delle seconde generazioni di migranti e del formarsi di raggruppamenti giovanili su base etnica, le campagne populistiche di tipo mediatico hanno iniziato a concentrarsi, specialmente al Centro-Nord, sulla devianza giovanile. In secondo luogo, l'aver esteso, con finalità umanitarie, fino a 25 anni la categoria dei giovani adulti ha comportato una profonda trasformazione delle strutture penali minorili, influenzando sia i rapporti tra reclusi e operatori, sia le relazioni interne alla comunità reclusa.

3.1 *Il modello della Giustizia penale nella stagione del welfare*

La legislazione penale minorile, in base alle principali convenzioni internazionali, si è andata delineando su tre parametri principali: al minore va garantita, in primo luogo, la possibilità di evitare l'inizio della vicenda processuale; al minore, in caso di svolgimento del processo e di eventuale condanna, devono essere comminate delle pene più esigue; infine, il ricorso alla detenzione in istituto è da adoperarsi solo come risorsa residuale. In altre parole, ai minori deve essere evitata l'esperienza del processo penale e, allorquando non fosse possibile, in caso di condanna il sanzionamento penale deve essere più lieve e deve scontarsi in una modalità non detentiva.

Le decisioni della magistratura giudicante, quindi, devono rispondere primariamente all'interesse del minore, in conformità a quanto sancito nelle principali convenzioni in materia². Le linee guide elaborate vertono: sulla definizione di benessere giovanile; sull'età minima per la responsabilità penale; sulla presa in

² La nota Convenzione Onu di Beijing del 1985 (*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*) e la successiva Convenzione dell'Avana del 1990 (*Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*).

considerazione delle circostanze attenuanti e sul trattamento rieducativo, riaffermando che il principale compito del sistema penale è quello di agire nell'interesse del minore, supportandolo nel suo processo rieducativo prettamente con degli strumenti pedagogici³. Allo stesso modo, nelle successive e più recenti direttive e raccomandazioni europee (2000, 2007, 2010) è stata rimarcata la necessità di mantenere separato il sistema giudiziario minorile da quello degli adulti, in quanto la protezione dell'interesse del minore, mediante la sua crescita educativa e una sua piena integrazione sociale, permane quale obiettivo primario. La direttiva del 2007 così riassume i principali propositi del sistema di giustizia minorile:

- 1) Prevenzione della criminalità e della recidiva minorile;
- 2) Rieducazione e risocializzazione dell'*offender*;
- 3) Realizzazione di interventi indirizzati alla mediazione penale e al riconoscimento degli interessi della vittima.

I primi due punti ripropongono le finalità storicamente assegnate alla giustizia minorile, mentre nell'ultimo si materializza la comparsa di un nuovo destinatario, ovvero la vittima del reato, oggetto delle più recenti analisi della giustizia riparativa⁴. Ciò che continua a rendere il sistema minorile totalmente differente da quello degli adulti è la completa assenza a ogni riferimento a principi di proporzionalità, retribuzione e deterrenza della pena. In definitiva, la mancanza di ogni riferimento a principi di deterrenza o proporzionalità della pena rimane il principale spartiacque tra il sistema di giustizia minorile e il sistema penale per gli adulti.

Nella letteratura sociologica e criminologica sono state addotte tre motivazioni principali per spiegare la necessità di conservare un impianto giuridico differente per i minori: la non piena responsabilità degli adolescenti; la concezione dell'adolescenza come fase di transizione e di sperimentazione e, infine, l'assunzione che per i minori gli effetti del sanzionamento siano più afflittivi.

³ La convenzione del 1989 è stata ratificata da tutte le nazioni europee e con le sue 193 adesioni nazionali risulta essere il trattato sui diritti umani più largamente condiviso su scala planetaria. (Goldson, 2010).

⁴ La giustizia riparativa si fonda su un insieme di principi che modificano il rapporto tra autori di reato, vittime, cittadini e Stato. A differenza dei modelli tradizionali della giustizia penale che hanno raffigurato il reato, innanzitutto, come un atto contro lo Stato, il modello di giustizia riparativa enfatizza il danno arrecato alla vittima. Il modello della giustizia riparativa, quindi, propone delle linee di intervento basate sul coinvolgimento diretto dei soggetti direttamente coinvolti in un episodio di reato -vittime, autori e le loro comunità-, al fine di favorire la riparazione del danno, la pacificazione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza (Di Tommaso, 2023).

Rispetto al tema della minore responsabilità degli adolescenti è stato ritenuto che possa dipendere da fattori cognitivi, giacché hanno inferiori capacità nel determinare e stimare gli effetti dannosi connessi all'azione criminale; così come da fattori volitivi, poiché hanno minore capacità di dotarsi di forme di autocontrollo, tali da renderli capaci di recedere dinanzi alle pressioni diffuse che spingono al compimento di un atto criminale. Inoltre, tale orientamento è stato suffragato da studi scientifici che dimostrano come lo sviluppo cognitivo e il processo di maturazione dei giovani duri almeno fino ai venti anni (Monahan et alii, 2015). Tale ritardo comporta una capacità ridotta nel controllare gli aspetti temperamentali (controllo degli impulsi e delle tendenze aggressive), prospettici (la capacità di considerare gli effetti futuri di un'azione o assumere il punto di vista di un'altra persona) e di responsabilizzazione (capacità di assumere un comportamento resistendo alle influenze) (Cauffman et alii, 2017). I giovani, infatti, nel compimento delle proprie azioni hanno una prospettiva maggiormente schiacciata sugli ipotetici vantaggi immediati che sulle conseguenze di lungo termine (Di Gennaro, Iavarone, 2023), quindi proprio in base a tali riflessioni si è giunti alla conclusione dell'inadeguatezza per i minori del modello di azione tipico degli adulti che è fondato sulla razionalità degli attori sociali. Infine, proprio per effetto di tali considerazioni, sia nella fase preprocessuale che processuale, il minore deve essere assistito e coadiuvato nel prendere delle decisioni o adottare strategie difensive che andranno ad influenzare lo sviluppo della propria storia personale.

In altri filoni di ricerca è stata maggiormente enfatizzata l'idea dell'adolescenza come fase di transizione. L'adolescenza è interpretata come una fase di sperimentazione nella quale i minori possono compiere degli errori e incorrere in problemi giudiziari: perché sfidano l'autorità adulta; perché sperimentano i propri limiti e perché cercano di vivere autonomamente. L'adolescenza è interpretata, quindi, come un periodo di transizione, nel quale i minori sono incoraggiati ad assumere in maniera indipendente delle scelte e a esplorare nuovi ruoli, non indirizzandosi acriticamente verso l'assunzione di ruoli prestabiliti come avveniva nelle società tradizionali. Come ha affermato Zimring, i reati commessi dai minori rivelano il passaggio ad una fase transitoria nel processo di maturazione e non necessariamente risultano profetici di una futura carriera criminale (Zimring, 1982). Sulla base di tali presupposti diviene consequenziale che la società riservi ai minori un trattamento differenziato: la commissione di piccoli reati durante la fase dell'adolescenza può essere considerata come una tappa di passaggio nella maturazione personale e può essere analizzata come statisticamente normale, di conseguenza un sistema più mite di sanzioni persegue

lo scopo di evitare un processo di auto-identificazione dei minori con il mondo criminale e allo stesso tempo si garantiscono dei tassi di recidiva più contenuti. Le indagini sugli studenti in età adolescenziale, condotte in diversi paesi europei con il metodo del self-report, oltre a far emergere il numero oscuro dei reati commessi da minori, hanno avuto il pregio di evidenziare come sia trasversalmente diffusa l'area della devianza primaria in questo universo (Gualco, 2021).

In ultimo, si ritiene che la reclusione dei minori possa aumentare il rischio della loro recidiva, in quanto possono essere più facilmente coinvolti in sottoculture criminali. Per questo motivo, il collocamento in istituti di custodia può avere degli effetti negativi sullo sviluppo psicosociale del minore, vanificando gli sforzi trattamentali e incentivandone le propensioni criminali.

3.2 *La via italiana alla giustizia minorile*

Il sistema penale minorile italiano è stato costruito in modo da prevedere la detenzione per il minore solamente come extrema ratio e, laddove possibile, evitare il suo coinvolgimento in un'esperienza processuale. A partire dalla riforma del D.P.R. 448/ 1988, l'ambito della giustizia minorile ha rappresentato non solo un'isola separata nel campo della giustizia, ma il campo ove sperimentare strumenti di *diversion* processuale e di giustizia riparativa, come è avvenuto con l'estensione agli adulti della messa alla prova. Nella configurazione italiana dell'ordinamento minorile, l'enfasi maggiore è stata posta sulla salvaguardia dei "bisogni" e degli interessi del minore. Come è stato osservato da Nelken è emblematico che le mansioni affidate al Tribunale per i minori adempiano a due filoni giurisdizionali concettualmente distinti: il primo, di natura penale, che interviene sugli eventuali reati addebitati ai minori; il secondo, di natura prevalentemente civile, riguardante provvedimenti assistenziali da intraprendere a tutela del minore. (Nelken, 2015). Il legislatore del 1988 aveva una raffigurazione abbastanza univoca del minore autore di reato: il deviante occasionale, prevalentemente proveniente dalle aree marginali della società e deprivato socialmente, al quale l'esperienza detentiva avrebbe arrecato danni. Il fiore all'occhiello della riforma è rappresentato dall'istituto della sospensione del processo con messa alla prova (Map), misura di chiara impostazione welfarista che privilegia gli aspetti pedagogici da attivarsi nella comunità e che pone fine alla vicenda giudiziaria, se la prova si conclude con esito positivo. Tale misura, pur traendo ispirazione dalla probation anglosassone, ha maggiori affinità con le misure di *diversion*, in quanto il giudice può decidere di concederla all'im-

putato, per qualsiasi tipo di reato, prima dell'emanazione della sentenza. La messa alla prova è stata considerata dagli addetti ai lavori come un elemento del progresso inarrestabile della civiltà giuridica verso il benessere e la tutela dei minori. Da ciò deriva, sostanzialmente, l'immagine, diffusa all'estero, dell'approccio italiano alla devianza giovanile come indulgente, se non materno. Altri istituti di carattere non affittivo a disposizione della magistratura minorile sono il perdono giudiziale e l'irrilevanza del fatto. Il perdono giudiziale, misura di molto anteriore alla riforma procedurale del 1988, rappresenta uno dei modi in cui può concludersi un procedimento minorile; infatti, la sua applicazione deriva da una valutazione discrezionale del magistrato che può rinunciare all'esercizio della punizione in presenza di determinate caratteristiche dell'imputato e per certe tipologie di reato. L'irrilevanza del fatto, invece, introdotta nella riforma del 1988, si applica per i casi considerati banali e di tenue gravità: in questo caso si tratta di un istituto con chiare finalità deflattive, considerando che anche per i minori vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Tuttavia, ad oltre trenta anni dalla sua promulgazione, rispetto alla messa alla prova non sono state condotte indagini approfondite a livello nazionale su come abbia funzionato, sui punti critici, le potenzialità. Tantomeno, le agenzie ministeriali diffondono informazioni e dati sulla recidiva di tutti coloro che hanno intrapreso questo percorso, non rendendo possibile una comparazione con quelli che, a parità di crimine commesso, hanno subito l'esperienza della carcerazione o altre misure⁵. A livello internazionale, la recidiva è il criterio più comunemente utilizzato per definire il successo e la validità di una misura penale, pertanto si osserva la mancanza di una cultura della valutazione. La Scivoletto sintetizzando le principali criticità emerse dalle ricerche a livello locale osserva: «le analisi condotte sull'applicazione hanno denunciato, oltretutto, anche modalità di applicazione routinarie, sulla base di progetti standardizzati che ne snaturano le potenzialità ed espongono i ragazzi a un aumento del rischio di insuccesso della prova. Le indagini condotte su specifici distretti hanno permesso di rilevare i metodi utilizzati per approntare i progetti, per disporne le verifiche, oltre che le funzioni che vengono attribuite alla misura dagli USSM e dai tribunali» (2023, p. 426).

⁵ Sono state effettuate delle ricerche su singoli distretti giudiziari che hanno evidenziato problematiche sulla stesura dei programmi e testato la recidiva e ricaduta criminale dei beneficiari (Di Gennaro 2018; Fasano 2019). Una rassegna aggiornata degli studi in materia, prevalentemente di taglio giuridico, è presente nel recente saggio della Scivoletto (2023).

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

L'area della devianza giovanile negli ultimi decenni è profondamente mutata e pur non facendo osservare degli sbalzi quantitativi notevoli nei termini della delittuosità rilevata, manifesta delle variazioni rispetto alla gravità e la qualità dei reati, provocando un maggiore allarme sociale. Tale cambiamento si è accompagnato con una modifica del profilo del minore; infatti, dagli anni Novanta è divenuta strutturale la presenza di una quota di stranieri tra i denunciati per vari reati. A tal riguardo, le analisi si sono concentrate sulle campagne di panico morale o sull'accesso diseguale per gli immigrati alle misure di *diversion* e probation (Crocitti, Bozzetti, 2023). Il Decreto Caivano, invece, è esemplificativo di una legislazione emergenziale che, sull'onda emotiva di gravi episodi di cronaca, ha inasprito le sanzioni penali per determinate tipologie di reato e ha allargato l'uso della custodia cautelare per una nuova gamma di reati. Inoltre, è stato precluso l'accesso alla messa alla prova per taluni gravi reati (omicidio doloso, violenza sessuale e rapina aggravata). Esula dall'economia di questo scritto un'analisi più approfondita dell'articolato del decreto, però ciò che preme sottolineare è che è il primo esempio, nel contesto italiano, di misure permeate su principi di *adulteration* della giustizia minorile; tendenza presente nel contesto anglosassone da oltre un ventennio e che consiste nello spogliare il minore del suo status di soggetto bisognoso di protezione, equiparando il suo profilo a quello degli adulti (Muncie, 2006).

3.3 La situazione negli Ipm alla luce delle recenti modifiche legislative

I minori e i giovani adulti, che ricevono provvedimenti di carattere penale, sono a carico degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). L'USSM, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria, interviene in ogni grado del procedimento: dalla denuncia alla completa fuoriuscita dal sistema penale. L'USSM predispose: le indagini per l'accertamento della personalità, l'elaborazione dell'inchiesta sociale di base e l'eventuale formulazione del progetto educativo⁶.

Nella tabella 1 sono riportati i dati di flusso sui minori e giovani adulti in carico all'USSM dal 2007 al 2023. In primo luogo, si osserva che nell'intervallo

⁶ La platea dell'USSM raccoglie: i soggetti in stato di libertà in carico solo per indagini sociali e progetti trattamentali; i presenti nei Servizi residenziali (Ipm, Cpa, Comunità ministeriali e private); le persone in messa alla prova a casa o in comunità.

temporale esaminato si è registrato un incremento percentuale del quasi 50%, passando dai 14.744 del 2017 ai 21.824 del 2024. L'aumento dei soggetti a carico dell'USSM avviene in maniera sostenuta già tra il 2007 e il 2016, quando con 21.848 unità si raggiunge il valore più alto della serie storica. Nel periodo successivo, si assiste a piccole oscillazioni annuali, in chiave crescente o decrescente, fino al consolidamento del 2023 con 21.824 unità. Il peso della componente straniera sul totale rappresenta un quinto del dato complessivo; infatti, oscilla tra il minimo del 14,7% del 2010, ad il massimo del 25,9% del 2018. Negli anni successivi alla pandemia, l'incidenza degli stranieri si è assestata intorno al 22%.

Tab. 1 - Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni per nazionalità in valori percentuali. Anni 2007-2023.

Anno	Italiani	Stranieri	(N)
2007	79,8	20,2	14.744
2008	80,8	19,2	17.814
2009	82,0	18,0	18.885
2010	85,3	14,7	18.363
2011	83,8	16,2	20.157
2012	81,5	18,5	20.407
2013	80,3	19,7	20.213
2014	78,9	21,1	20.195
2015	77,5	22,5	20.538
2016	74,9	25,1	21.848
2017	74,3	25,7	20.466
2018	74,1	25,9	21.305
2019	75,0	25,0	20.963
2020	77,1	22,9	19.019
2021	77,9	22,1	20.797
2022	78,0	22,0	21.551
2023	77,6	22,4	21.824

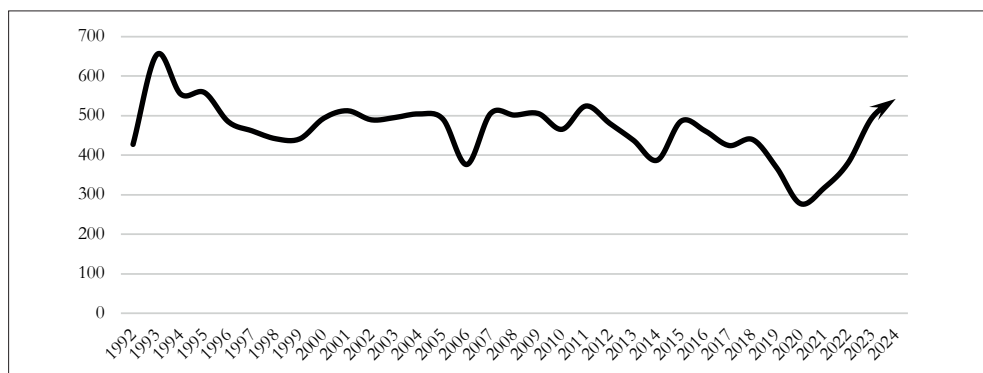
Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Giustizia (2023)

Osservando, invece, la serie storica delle presenze negli istituti minorili, che copre un lasso di tempo più esteso, emergono delle tendenze di più lunga durata. La serie parte dagli anni Novanta, periodo in cui era implementata la riforma del 1988: nel 1993 con 655 unità si registra il picco più alto dell'ultimo trentennio, però già nella parte finale dello scorso secolo si osserva un calo considerevole

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

del numero dei presenti in Ipm che si assesta su valori compresi tra le 400 e le 500 unità. La prima decade degli anni Duemila, invece, non è caratterizzata da grandi sbalzi fino al 2006, quando, in seguito all'indulto, i presenti diminuiscono di circa il 23%, passando dai 492 del 2005 ai 377 del 2006. Nelle annate successive si registra un nuovo rialzo delle presenze che raggiunge il suo apice nel 2011, toccando le 525 unità. Tra il 2012 e il 2019, l'andamento delle presenze è contraddistinto da un tendenziale calo, giungendo nel 2020, in concomitanza con la pandemia Covid, alle 278 unità⁷. Gli ultimi anni sono stati segnati da un rapido incremento che ha subito un'accelerazione dal 2022. L'attuale tendenza crescente, in riferimento al biennio 2021-2022 può essere interpretata come fisiologica, comportando un ritorno ai valori pre-pandemia; differente, invece, è il discorso se si osservano i dati relativi all'ultimo anno. Tra il 2022 e il 2024 (dato al 30 giugno) i minori reclusi passano da 381 a 543, con aumento del 42,5%. A tal riguardo, si consideri che era dal 2011 che non si superava la quota di 500 detenuti (525 unità) e, analizzando l'intera serie storica, solo nel periodo 1993-1995 è stato riscontrato un numero maggiore di presenze.

Graf. 1 - Presenti al 31/12 in Ipm – Anni 1992-2024⁸ - (valori assoluti).



Fonte: Ns. elaborazione su dati Istat e Ministero della Giustizia⁹

⁷ Dal 2014 la fascia di età dei giovani adulti è stata estesa dai 21 ai 25 anni. La presenza di soggetti fino a 25 anni⁷ ha provocato notevoli problematiche agli operatori della giustizia minore che si sono trovati a dover fronteggiare soggetti con profili ed esigenze differenti rispetto a quelli degli infra-ventunenni. Inoltre, tale nuova situazione ha comportato anche l'esigenza di rimodulare la gestione degli Istituti, essendoci un'eterogeneità di soggetti per fasce di età molto più diversificata.

⁸ Il dato del 2024 fa riferimento al 30 giugno 2024.

⁹ I dati fino al 2014 sono estrapolati dalle serie storiche Istat, dal 2015 al 2024 dal Ministero

Nella tabella 2 sono analizzati i dati sugli ingressi in Ipm, in base alla nazionalità, per il periodo 2007-2022. Gli ingressi in Ipm hanno subito un calo di circa il 26% tra il 2008 e il 2014, assestandosi a 992 unità. Nel periodo successivo, con piccole variazioni annue, gli ingressi oscillano tra le 1.000 e 1.100 unità fino al 2020, quando calano fino a 713. Negli ultimi anni, invece, si è assistito ad un rapido rialzo degli ingressi che, nel 2023, sono tornati a valori analoghi a quelli del 2016.

L'incidenza degli stranieri negli ingressi in Ipm è maggiore a quella riscontrata nelle elaborazioni sui minori a carico degli USSM. Infatti, come visto in precedenza, la quota degli stranieri a carico degli USSM viaggia tra il 20% e il 25%, mentre negli ultimi 15 anni la loro incidenza negli ingressi è sempre stata superiore al 40%; superando il 50% in alcune annualità (2015, 2020, 2022).

Tab. 2 - Ingressi in Ipm in valori percentuali per nazionalità in valori percentuali. Anni 2007-2022.

Anno	Italiani	Stranieri	(N)
2007	48,2	51,8	1.337
2008	51,5	48,5	1.347
2009	57,2	42,8	1.222
2010	60,8	39,2	1.172
2011	59,0	41,0	1.246
2012	53,3	46,7	1.252
2013	54,4	45,6	1.201
2014	52,7	47,3	992
2015	47,4	52,6	1.068
2016	50,3	49,7	1.141
2017	52,1	47,9	1.057
2018	56,2	43,8	1.132
2019	58,3	41,7	1.028
2020	49,8	50,2	713
2021	56,0	44,0	835
2022	48,6	51,4	1.051
2023	51,2	48,8	1.142

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Giustizia (2023)

della Giustizia.

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

La posizione giuridica dei minori e giovani adulti che hanno fatto ingresso negli Ipm ci fornisce ulteriori informazioni sulle tendenze in atto. Dal 2016 al 2023, l'incidenza della custodia cautelare aumenta del 12,3%, passando dal 66,9% al 79,2% del 2023. La custodia cautelare è stata direttamente interessata dal Decreto Caivano, in quanto viene abbassata da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva. In definitiva, allo stato attuale solo un ingresso su cinque riguarda un detenuto con una sentenza di condanna definitiva. Nella custodia cautelare sono conteggiati gli ingressi: da una condizione di libertà; dai Centri di prima accoglienza, dalla comunità per trasformazione o aggravamento della misura¹⁰.

Tab. 3 - Ingressi in Ipm per posizione giuridica in valori percentuali. Anni 2016-2023.

Anno	Custodia cautelare	Esecuzione penale	(N)
2016	66,9	33,1	1.141
2017	72,4	27,6	1.057
2018	71,7	28,3	1.132
2019	71,9	28,1	1.028
2020	73,4	26,6	713
2021	75,6	24,4	835
2022	77,7	22,3	1.051
2023	79,2	20,8	1.142

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Giustizia (2023)

Infine, l'analisi delle presenze in Ipm per condizione anagrafica ci fornisce ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei soggetti che si trovano in una condizione di detenzione. Come si evince dalla tabella sottostante, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2021, si registrava una netta prevalenza dei giovani adulti con dei valori che ruotavano intorno al 60%. Negli ultimi anni, invece, si è assistito ad una radicale inversione di tendenza, infatti, tra il 2021 e il 2024, la quota dei minorenni è aumentata di circa il 20%, passando dal 42,8% del 2021 al 61,1% del giugno 2024. In definitiva, l'ultimo triennio, contrassegnato da un

¹⁰ Si consideri che, attualmente, in 12 dei 17 Ipm presenti sul territorio, il limite della capienza massima è abbondantemente superato. Inoltre, gli ultimi anni sono stati contraddistinti da numerose rivolte in Ipm; da inchieste su violenze nei confronti dei detenuti da parte della polizia penitenziaria; da rimostranze della polizia penitenziaria per la scarsità degli organici.

rialzo delle presenze in Ipm, vede maggiormente rappresentata la componente dei minori.

Tab. 4 - Presenti al 31/12 per posizione giuridica in valori percentuali. Anni 2016-2023.

Anni	Minorenni	Giovani Adulti	(N)
2016	40,5	59,5	442
2017	42,6	57,4	425
2018	38,2	61,8	440
2019	43,9	56,1	369
2020	39,9	60,1	278
2021	42,8	57,2	318
2022	51,4	48,6	381
2023	58,2	41,8	495
2024	61,1	38,9	543

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Giustizia (2023)

Conclusioni

L'ambito della giustizia minorile, tradizionalmente, è stato salvaguardato dalle campagne di populismo penale e allarme sociale che hanno interessato il nostro Paese. Il sistema penale minorile italiano, a partire dalla riforma del 1988, è stato impostato al fine di limitare il più possibile l'esperienza detentiva per il minore. La raffigurazione della devianza giovanile rifletteva una visione novecentesca del minore quale soggetto svantaggiato e necessitante di interventi pedagogici e di welfare. Per un'oltre un trentennio, l'impianto normativo è rimasto pressoché immutato, pur essendosi trasformato il quadro della devianza giovanile e modificatosi il profilo dei minori per nazionalità e fascia di età (giovani adulti). Le modifiche introdotte nel Decreto Caivano sono emblematiche di un cambio di paradigma, in quanto si recepiscono le linee di un'impostazione culturale che tende a uniformare la risposta penale verso i minori a quella prevista per gli adulti. L'analisi dei dati relativi ai primi mesi di implementazione del decreto Caivano certifica un innalzamento dei detenuti in Ipm, delineando un incremento dei minorenni e dei soggetti in custodia cautelare. Il dibattito che si svilupperà nei prossimi tempi è non solo se la l. 13 novembre 2023 n. 159 avrà effettivamente avuto quell'effetto deterrente auspicato dal legislatore attuale, ma se la strategia imperniata sull'applicazione di misure più restrittive e con sanzio-

3. I minori in carcere: verso una nuova emergenza?

namenti più severi costituirà la risposta adeguata ad una devianza grave che vede trasformare i propri caratteri intrinseci, i contesti locali di attivazione, le ragioni che la determinano.

Bibliografia

- ANTIGONE, *A un anno dal decreto Caivano, Il dossier di Antigone sull'emergenza negli Istituti Penali per Minorenni*, in <https://www.antigone.it/news/3561-carceri-antigone-dal-decreto-caivano-il-sistema-della-giustizia-minorile-e-in-crisi>
- CAUFFMAN E., DONLEY S., THOMAS A., *Raising the age of majority: Raising the age, raising the issues*, in «Criminology & Public Policy», 16, 2017.
- CROCITTI, S. & BOZZETTI, A., *Youth deviance, urban security and 'moral panic': the case of Italy*, in «Rassegna Italiana di Criminologia», (3), 2023.
- DI GENNARO G., *La messa alla prova per i minori: la rassegnazione "entusiasta" di una normativa incompleta. Una ricerca nel distretto giudiziario di Napoli*. FrancoAngeli, Milano, 2018.
- DI GENNARO G. e IAVARONE M.L., *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza grave minorile*, FrancoAngeli, Milano, 2023.
- DI TOMMASO G., *La disciplina organica della giustizia riparativa alla luce del Decreto legislativo 10 ottobre 2022*, in «Sicurezza Sociale e Scienze Sociali», 1, 2023.
- FANLO CORTES I., *Il destino del Tribunale per i minorenni nel declino del welfare. A margine del dibattito su una recente riforma della giustizia civile*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2023.
- FASANO R., *La sospensione del procedimento con messa alla prova nell'esperienza milanese*, in «JusOnline», 2, 2019.
- GUALCO B., *Gender differences and juvenile delinquency: Results from the "international self-report delinquency study"*, in «Rassegna Italiana di Criminologia», 15, 2021.
- GOLDSON B. & HUGHES G., *Sociological criminology and youth justice: Comparative policy analysis and academic intervention*, in «Criminology & Criminal Justice», 2, 2010.
- GONNELLA P., *Trent'anni di messa alla prova*, in Antigone, *Guardiamo oltre. Quarto rapporto di Antigone sugli Istituti Penali per Minorenni*, 2017.
- ISTAT, *Serie storiche Giustizia, litigiosità, criminalità*, in <https://seriestoriche.istat.it/>
- MONAHAN K., STEINBERG L., PIQUERO A.R., *Juvenile justice policy and practice: A developmental perspective*, in «Crime and justice», 44(1), 2015.
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili* https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST467760
- MUNCIE J., *Repenalisation and rights: explorations in comparative youth criminology*, in «The Howard journal of criminal justice», 45(1), 2006.
- NELKEN D., *Foil comparisons or foiled comparisons? Learning from Italian juvenile justice*, in «European Journal of Criminology», 12 (5), 2015.
- SCIVOLETTO C., *L'«invenzione» della messa alla prova minorile*, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2023.
- ZIMRING, F.E., *The changing legal world of adolescence*, Free Press, 1982.